TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Sicilia – Palermo: Il Sezione, 17 ottobre 2003, n. 2097.

Non sussiste omonimia quando i candidati recanti lo stesso cognome concorrono per diverse cariche (sindaco/consigliere comunale).

Omissis.

Il ricorso è infondato.

Invero il ricorrente invoca l'applicazione di principi pacifici in tema di omonimia tra i candidati ad un'ipotesi, quale quella verificatasi nel caso di specie, in cui non ricorre la fattispecie dell'omonimia tra candidati.

Alla competizione elettorale per il rinnovo del Sindaco e del consiglio comunale di ... hanno bensì partecipato due soggetti dall'identico cognome e precisamente il sig. ... Giovanni, candidato alla carica di sindaco, e il sig. ... Michele, odierno resistente, candidato alla carca di consigliere comunale, ma tuttavia hanno concorso per l'attribuzione di cariche diverse.

Tale circostanza, come fondatamente rilevato dalla difesa del resistente, esclude in radice che nel caso di specie ricorra un'ipotesi di omonimia, dovendo la stessa ritenersi sussistente esclusivamente tra candidati appartenenti alla stessa lista ovvero comunque concorrenti alla stessa carica. Non ricorre l'ipotesi di omonimia allorquando gli omonimi concorrono a cariche diverse ovvero concorrono in distinte competizioni elettorali.

Nel caso di specie quindi nessuna omonimia può ricorrere tra i sigg.ri ... Giovanni e ... Michele. Invero le elezioni del sindaco e del Consiglio elettorale costituiscono due distinte competizioni elettorali seppur contestuali. L'art. 3 L.r. 35/97 stabilisce espressamente che l'elezione del sindaco avviene contestualmente all'elezione del consiglio comunale con ciò chiarendo come si tratta di elezioni distinte.

La stessa disposizione normativa invocata dal ricorrente, l'art. 38, comma 5 D.p.reg. n. 3/1960, regola esclusivamente le modalità di espressione del voto per l'elezione del Consiglio Comunale, ed inoltre presupponendo l'"identità di cognome tra candidati" circoscrive l'ipotesi di omonimia alla sola ipotesi di candidati al consiglio comunale, dal momento che l'eventuale omonimia tra i candidati alla carica di sindaco verranno risolte mediante un'adeguata differenziazione dei nominativi all'atto della predisposizione e della stampa delle schede elettorali.

Esclusa l'omonimia tra il sig. ... Michele ed il sig. ... Giovanni si appalesa l'infondatezza dei motivi posti a sostegno del ricorso.

Va infatti rilevato che, per giurisprudenza costante (C.G.A., 22.12.1999, n. 639, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 15.11.2002 n. 3893, T.A.R. Sicilia, Catania, 9.2.2000 n. 64), è irrilevante che la preferenza sia apposta nell'apposito riquadro ovvero altrove. Ne consegue che nessuna rilevanza assume la circostanza che il nominativo "..." sia stato apposto non già in corrispondenza del simbolo della lista alla quale appartiene il resistente ma in corrispondenza di altre liste anche ove le stesse risultino collegate al candidato sindaco Deve quindi ritenersi che gli elettori abbiano inteso esprimere la preferenza per il candidato al consiglio comunale ... Michele e non già ribadire la preferenza per il candidato sindaco ... Giovanni attraverso una modalità di voto vietata. Tali schede alla luce di quanto esposto, devono perciò ritenersi correttamente attribuite al resistente.

In definitiva, esclusa la fondatezza di entrambi i motivi di ricorso, il ricorso deve essere respinto. *Omissis*.